

MODALITA' OPERATIVE PER L'UTILIZZO DEL CANE DA SEGUITA PER LA CACCIA ALLA VOLPE

Ai sensi del Capo A) del Calendario Venatorio Regionale s.v. 2019/2020, viene disciplinato l'utilizzo del cane da seguita per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 gennaio 2020.

Art. 1

I cacciatori organizzati in squadre, possono esercitare esclusivamente la battuta alla volpe nel territorio dell'ATC Subequano individuato dal Co.ges.

Art. 2

Ogni Squadra deve essere composta da un minimo di 8 cacciatori iscritti o ammessi all'A.T.C. ad un massimo di 25 ed eleggere al proprio interno un Caposquadra e un Vice-Caposquadra, avvalendosi di massimo 6 cani segugio. Il Caposquadra è tenuto a comunicare all'A.T.C., tutti i dati inerenti la composizione della Squadra. Il Caposquadra, o in sua assenza il Vice-Caposquadra, coordina e d è responsabile delle attività della Squadra. Lo stesso è tenuto alla compilazione e successiva trasmissione all'A.T.C. del verbale predisposta da questo ATC riportante le indicazioni sui componenti la Squadra effettivamente presenti al momento della caccia e i dati relativi alle volpi abbattute. Queste ultime informazioni devono essere trasmesse all'A.T.C. obbligatoriamente entro sette(7) giorni successivi alla data dello svolgimento della relativa giornata di caccia. L'A.T.C. provvederà a raccogliere detti verbali e ad inoltrarli integralmente alla Provincia, previa verifica delle completezza/correttezza delle informazioni annotata dal Caposquadra.

Art. 3

Lo svolgimento della battuta è consentito solo se risultano presenti cacciatori nel numero minimo di 8 componenti della Squadra, tra cui obbligatoriamente il Caposquadra.

Art. 4

Tutti i cacciatori, per quanto di propria competenza, che non osservino il presente regolamento, saranno sanzionati da quanto previsto dalla Legge 157/92 e dalla L.R. 10/2004 e successive modifiche ed integrazioni.